

TI_GERICHTE 35.2012.63 vom 2. Juni 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-06-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2012.63

FR: TI_GERICHTE 35.2012.63 du 2 juin 2014

IT: TI_GERICHTE 35.2012.63 del 2 giugno 2014

Regeste

Assicurata, vittima di un'aggressione da parte di un cane, é beneficiaria di rendita del 100% per motivi psichici. Revisione della rendita. Perizia giudiziaria. Confermata la soppressione della rendita decisa dall'amministrazione, causa miglioramento stato di salute

Erwägungen

E. 1

non sopporta i farmaci. Attualmente non ne assume in sostanza più e ciò, appunto, perché vi é una vera e propria intolleranza.” ed il cfr. doc. 61/49, p. 4 - inc. AI: “Dal 2006 nessun referente psichiatra né farmaci: a suo dire i farmaci le producevano vomito spontaneo e non ha più potuto assumerli.”). Al riguardo, il TCA constata che, al di là di quanto dichiarato dall'assicurata, dalla documentazione medica agli atti, in particolare dai rapporti di uscita dei diversi nosocomi (cfr. doc. 176, 179 e allegato 5 al doc. 180), si evince che ella aveva respinto le cure psicofarmacologiche propostele, ma non che avrebbe lamentato una oggettiva intolleranza (in questo senso, si veda pure l'annotazione della dott.ssa _____, cfr. doc. 61/49, p. 7 - inc. AI: “Non sono certa che ella (...) abbia presentato gli effetti collaterali di cui dice.”). Fatte queste premesse, é utile segnalare che, in una sentenza 9C_415/2012 del 10 agosto 2012 consid. 3.2.2, citata in D. Cattaneo, Gli errori più frequenti delle perizie mediche nelle assicurazioni sociali, in RtiD II-2013, p. 536 n. 77, il Tribunale federale ha negato il carattere invalidante della malattia psichiatrica nel caso in cui non sia stata instaurata una specifica terapia. Ora, se é vero che l'insorgente é stata seguita da uno psicoterapeuta, é altrettanto vero che ella si é dimostrata recalcitrante ad accettare i trattamenti farmacologici. Se ciò fosse esigibile o meno, é una questione che non merita ulteriori approfondimenti visti gli argomenti già sviluppati in precedenza. In esito a tutto quanto precede, applicando il criterio della probabilità preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STFA U 200/04 del 19 settembre 2005; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005; DTF 129 V 181 consid. 3.1, DTF 129 V 406 consid. 4.3.1, DTF 126 V 360 consid. 5b, DTF 125 V 195 consid. 2; RDAT I - 1996 p. 225), questo Tribunale deve concludere che, al più tardi nel mese di luglio 2012, Silvia Meraviglia aveva recuperato una piena capacità lavorativa (sia dal profilo temporale che da quello del rendimento), essendo nel frattempo guarita da quella patologia psichica che nel 2004 era stata posta a fondamento dell'assegnazione della rendita d'invalidità del 100%. In queste condizioni, occorre ammettere che nel caso di specie é intervenuto un notevole miglioramento delle condizioni di salute dell'insorgente ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA. In conclusione, posto che l'affezione psichica presentata dall'assicurata non le causa alcuna inabilità lavorativa, l'amministrazione era legittimata a sopprimere la rendita d'invalidità in vigore a decorrere dal 1° luglio 2012.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.